



## Il Social bonus diventa operativo

---

Nota informativa n. 38 del 21/7/2022

Il Codice del terzo settore (CTS) ha introdotto, all'articolo 81, un incentivo fiscale a chi effettua erogazioni liberali ad Enti del terzo settore (ETS) che presentano progetti di recupero di:

- a) immobili pubblici inutilizzati e
- b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata

dove realizzare esclusivamente attività di interesse generale con modalità non commerciali, attraverso interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento delle attività nonché diretti a sostenere le spese di gestione dei beni stessi.

La circostanza che negli immobili le attività di interesse generale debbano essere svolte con modalità commerciali e che sia preclusa la possibilità di svolgere attività diverse si ritiene che limiti fortemente le potenzialità della misura.

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, n. 89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 luglio, è stato definito il Regolamento concernente le modalità di attuazione di tale istituto. Sarà successivamente approvata la modulistica necessaria per espletare gli adempimenti qui enunciati.

### ***Quali Enti del terzo settore possono fruire del social bonus?***

Il Regolamento prevede che per ora la norma si applichi esclusivamente alle ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ma si ritiene che tale previsione sia da intendersi superata con la modifica apportata all'articolo 104 del CTS dal Decreto semplificazioni che ha assicurato anche a tutti gli iscritti nel RUNTS l'accesso a tale agevolazione.

### ***L'iter***

Il provvedimento prevede:

- 1) presentazione dell'istanza;
- 2) esame dell'istanza da parte di una commissione che poi approva l'elenco dei progetti finanziabili;
- 3) percezione dei contributi liberali mediante modalità tracciabili;
- 4) comunicazione periodica dei contributi percepiti e delle spese sostenute con rendicontazione finale;
- 5) pubblicazione delle informazioni relative al progetto sia sul sito dedicato al social bonus che sul sito dell'ente del terzo settore.



### **La presentazione dell'istanza**

La presentazione delle istanze al Ministero del lavoro deve avvenire entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

Con l'istanza è necessario presentare la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti (*il progetto deve essere presentato da un Ente del terzo settore il cui legale rappresentante e i cui componenti dell'organo di amministrazione non presentino cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; che risulti aver versato gli oneri previdenziali e assicurativi nonché le imposte; che abbia assicurato i volontari e che sia assegnatario del bene. Il progetto può essere presentato anche in partenariato nel qual caso il capofila viene considerato l'ente proponente ma tutti i partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti menzionati salvo, ovviamente, l'assegnazione del bene*), la descrizione del progetto di intervento e di utilizzo del bene con l'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere; le informazioni relative al budget e il cronoprogramma degli interventi.

La Commissione – verificata la sussistenza dei requisiti – pubblica l'elenco dei progetti ammessi al social bonus sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione «Pubblicità Legale».

### **Come si effettua l'erogazione liberale?**

Esclusivamente con modalità tracciabili e nella causale del pagamento è necessario specificare:

- 1) la natura di "social bonus",
- 2) i dati dell'ente del Terzo settore beneficiario
- 3) l'oggetto dell'erogazione.

### **La comunicazione in merito alle erogazioni social bonus ricevute**

Gli ETS trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

A conclusione dei lavori, gli ETS trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.



### ***La pubblicità delle risorse acquisite e delle spese sostenute***

Gli ETS beneficiari delle misure di social bonus devono fornire le informazioni relative al progetto, risorse introitate e spese sostenute sia sul portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro che sul proprio sito o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono.

### ***In cosa consiste il beneficio fiscale?***

Chi effettua l'erogazione liberale accede ad un credito di imposta nella misura e con i vincoli di seguito descritti.

<b>Contribuente</b>	<b>Entità del credito di imposta</b>	<b>Limiti di utilizzo</b>	<b>Modalità di utilizzo</b>
Persona fisica	65% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile	fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito
Ente non commerciale e società che non svolge attività commerciale	50% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile	fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito
Società	50% dell'erogazione liberale	5 per mille dei ricavi annui	In compensazione

Ovviamente il beneficio è alternativo ad altre disposizioni che introducono regimi di deduzione o detrazione di imposta come quella prevista dall'articolo 83 del Codice del terzo settore.